



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Designato, dott.ssa Rossella Pegorari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6.04.2017 nel procedimento di cui al n.r.g.3362/2015 tra

██████████ in persona del legale rappresentante *p.t.*;

(avv. ██████████)

Ricorrente

E

██████████ a. incorporante per fusione la ██████████
██████████ persona del legale rappresentante *p.t.*;

(avv.ti Umberto Morera e ██████████)

Resistente

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702-ter, comma V, c.p.c.

PREMESSO IN FATTO

-che, con ricorso depositato il 20 ottobre 2015, la ██████████ premesso di avere intrattenuto e di intrattenere (senza ulteriori specificazioni) con la ██████████ un rapporto di conto corrente ordinario ██████████ un rapporto di conto corrente ordinario n. ██████████ ed ulteriori rapporti ad essi agganciati a titolo di anticipazioni salvo buon fine, conveniva in giudizio l'istituto di credito resistente per sentire accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei rapporti di conto, previo accertamento della usurarietà dei tassi di interesse e della nullità o comunque inefficacia delle clausole in base alle quali sui predetti conti erano stati effettuati addebiti illegittimi, oltre al risarcimento dei danni, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

-che a tal fine, la società istante deduceva in primo luogo che la Banca, malgrado la richiesta di copia del contratto ai sensi dell'art.119 TUB, non aveva fornito riscontro



alcuno omettendo di inviare anche i rendiconti periodici; argomentava inoltre, che nel corso dei rapporti, l'istituto di credito aveva proceduto: 1) all'applicazione di saggi di interesse, commissioni di massimo scoperto e/o di disponibilità fondi superiori a quanto dovuto per legge, in assenza di valida pattuizione contrattuale e comunque con "errata metodologia di calcolo"; 2) all'addebito di varie voci di spese indeterminate ed in ogni caso non preventivamente convenute tra le parti; 3) alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 4) alla illegittima applicazione del sistema delle c.d. valute fittizie; 5) al ripetuto utilizzo nel rapporto di conto corrente ordinario n. 21106/00, nel periodo compreso dal 2011 al giugno 2013, di un TEG superiore al tasso soglia, con conseguente usurarietà dello stesso; 6) al ripetuto utilizzo nel rapporto di conto corrente ordinario n. 21106/00 sbf, nell'anno 2004 e nel rapporto di c/c 5161/20 sbf nell'anno 2008, di un TEG superiore al tasso soglia, con conseguente usurarietà dello stesso;

-che si costituiva tempestivamente la Banca resistente nella qualità di incorporante a seguito di fusione della [REDACTED] eccependo preliminarmente: 1) il difetto di interesse ad agire in ragione della attuale pendenza del rapporto di conto corrente n. 21106; 2) la prescrizione del credito; 3) l'infondatezza della domanda;

-che all'udienza del 6.04.2017 il G.D. riservava la decisione;

OSSERVATO IN DIRITTO

La domanda della ricorrente non è meritevole di accoglimento, per le considerazioni che si vanno ad esporre.

Come dedotto dalla banca convenuta, tutti i rapporti intercorsi tra le parti ed indicati nel ricorso introduttivo, avevano natura tecnica e meramente accessoria e difatti sono stati contabilizzati sul conto corrente ordinario n. 21106/00 ancora in essere (la circostanza non è stata oggetto di contestazione), con la conseguenza che la domanda avente ad oggetto lo storno, il ricalcolo ed in sostanza la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati (e non già la mera rettifica contabile) è inammissibile essendo il conto corrente ancora aperto, mentre la mera annotazione in conto di una posta di interessi o importi illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, presupposto indispensabile per l'azione di ripetizione ex art.2033 c.c..

Va evidenziato ulteriormente che risultano prodotte (v.all. 1 e 2 fascicolo banca resistente) i documenti contenenti la modifica alle condizioni economiche del contratto di conto corrente n.21106 sottoscritto dalla ricorrente; emerge *per tabulas* dall'esame del documento contrattuale, che in applicazione della delibera CICR del 9.02.2000 è stata



pattuita la pari periodicità degli interessi creditori e debitori nonché convenuta l'applicazione e la misura della commissione di massimo scoperto, degli interessi attivi e passivi, delle spese di conto e delle valute.

Anche in relazione ai conti tecnici risultano pattuite tutte le condizioni economiche (v.allegati 4 e 5 fasc.resistente)

Ne discende che le doglianze della ricorrente fondate sulla asserita mancanza di pattuizione contrattuale sono destituite di fondamento.

Quanto alla doglianza, per la verità del tutto generica, secondo cui la Banca avrebbe proceduto alla applicazione della commissione di massimo scoperto "*su valori completamente diversi da quelli connessi alla funzione della commissione*", ove si volesse, con sommo sforzo interpretativo, qualificarla in termini di eccezione di nullità della clausola contrattuale per illegittimità della causa, essa va disattesa.

La commissione di massimo scoperto ha per certo una sua causa legittima in quanto, come pure riconosciuto dalla Corte di legittimità, essa costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. n. 870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro. Nella prassi bancaria (e nella fattispecie che ci occupa) la commissione di massimo scoperto è quantificata attraverso il limite massimo della somma utilizzata nel periodo: ciò è perfettamente in linea con lo schema causale sopra indicato giacché l'impiego di tale importo trova ragione proprio nel fatto che questo sia stato messo a disposizione del cliente. Quanto all'oggetto della prestazione, ritiene il Tribunale che esso sia determinabile: proprio in quanto la commissione in parola è per prassi calcolata sul picco massimo dell'esposizione debitoria del cliente (picco che può essere toccato anche in un'unica occasione e per un giorno soltanto nell'ambito del periodo), non sussiste alcuna iniziale incertezza circa la modalità di calcolo di essa.

In relazione poi alla commissione di disponibilità fondi, si evidenzia che dall'esame dell'allegato 2 di parte resistente, emerge che essa è stata validamente pattuita nella misura dello 0,5% e dunque in piena osservanza dell'attuale art.117 bis TUB (introdotto dal d.l. 201/2011) e delle modifiche intervenute con il d.l. 185/2008 (convertito in l. 2/2009) con il quale il legislatore ha introdotto un nuovo regime delle commissioni di affidamento.



In relazione alle ulteriori doglianze, finalizzate ad ottenere il ricalcolo del saldo debitore del conto corrente vale osservare che tutte le deduzioni della ricorrente appaiono connotate da un'assoluta genericità, non avendo le parti indicato gli importi che la banca avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali e interessi usurari ed altre spese non meglio identificate. Né tale carenza in punto di allegazione potrebbe essere colmata dall'esperimento di una consulenza tecnica. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte (per tutte: Cass. n. 11317/2003).

Peraltro, non risulta che la ricorrente siasi premunita di richiedere ai sensi dell'art.119 TUB, nel diligente assolvimento dell'onere della prova, copia degli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto, prima di promuovere la presente controversia, al fine di sostanziare le proprie richieste, limitandosi a prospettare addebiti del tutto esplorativi con deduzioni prive di aggancio specifico al rapporto in essere.

Da tanto, il rigetto di tutte le domande, ivi compresa quella risarcitoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate giusta DM 55/2014 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore della causa in ragione del *petitum* (scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità).

P.Q.M.

- a) **RIGETTA** le domande della ricorrente;
- b) **CONDANNA** [REDACTED] in persona del legale rappresentante, alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.768,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, ove dovuta, e CPA e rimborso forfettario come per legge;

Si comunichi.

Civitavecchia, 24.04.2017

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Pegorari

(provvedimento sottoscritto digitalmente)

